

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2021, n. 5-3916

Legge regionale 34/2008, articolo 32, comma 1 ed articolo 29, comma 1, lettere a) e b). Impiego temporaneo e straordinario di soggetti disoccupati e sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro. Disposizioni finanziarie a rettifica della D.G.R. 4-3814 del 24 settembre 2021.

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che la legge regionale 34/2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare:

all'articolo 32, comma 1, prevede, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro ed individuando gli Enti che possono presentare il progetto di cantiere di lavoro, il possibile coinvolgimento in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità dei soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione e dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della medesima legge, al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo e per favorirne l'inclusione sociale. Tale utilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti;

all'articolo 32, comma 4, sancisce che la Giunta regionale stabilisca le tipologie di cantiere, le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati (lettera a) e l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica - ISTAT (lettera b);

all'articolo 29, comma 1, stabilisce che gli interventi di politica attiva del lavoro sono finalizzati all'incremento dell'occupazione, mediante inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei seguenti soggetti, residenti o domiciliati in Piemonte: a) soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione; b) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Premesso, inoltre, che con D.G.R. 4-3814 del 24 settembre 2021 è stato approvato l'atto di indirizzo, per l'anno 2021, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro, di cui all'articolo 32 della legge regionale 34/2008, per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) e b) della medesima legge regionale, destinando risorse finanziarie per euro 1.557.823,38 di cui euro 1.157.823,38 per i disoccupati ed euro 400.000,00 per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Dato atto che, a seguito di verifiche contabili effettuate dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche del Lavoro, risulta che le risorse finanziarie di cui alla dotazione finanziaria della suddetta deliberazione, in virtù del principio contabile di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto legislativo 118/2011, siano da imputare all'annualità 2022, anziché all'annualità 2021, come erroneamente ivi riportato.

Vista la Legge regionale la Legge regionale 15.04.2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 avente per oggetto: "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

vista la legge regionale del 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”.

Ritenuto pertanto di stabilire che, a rettifica della D.G.R. 4-3814 del 24 settembre 2021, le risorse pari ad euro 1.557.823,38, di cui alla dotazione finanziaria di tale provvedimento, in virtù del principio contabile di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al Decreto legislativo 118/2011, siano da imputare all’annualità 2022, anziché all’annualità 2021, come erroneamente ivi riportato.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo 147240/2022 Missione 15, Programma 1501 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, unanime, ai sensi di legge,

delibera

di stabilire che, a rettifica della D.G.R. 4-3814 del 24 settembre 2021, le risorse pari ad euro 1.557.823,38, di cui alla dotazione finanziaria di tale provvedimento, siano da imputare all’annualità 2022, anziché all’annualità 2021, come erroneamente ivi riportato;

di dare atto che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo 147240/2022 Missione 15, Programma 1501 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore Politiche del Lavoro, l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)